



Comune di Chiomonte

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
MTR/ARERA PER L'ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta**, del mese di **giugno**, alle ore **18:30** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Ing. GARBATI Roberto	SINDACO	X	
SIBILLE Remo	VICE SINDACO	X	
BATTAGLIOTTI Alessandro	CONSIGLIERE		X
MEYER Sergio	CONSIGLIERE	X	
PEROL Roberto	CONSIGLIERE	X	
VIGLIANO Carlo	CONSIGLIERE	X	
MARTINOTTI Miriana	CONSIGLIERE		X
SIBILLE Giulia	CONSIGLIERE	X	
URAN Cristina	CONSIGLIERE	X	
GUGLIELMO Giorgio	CONSIGLIERE	X	
BONO Lucrezia	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **dott. BORODAKO Alessandro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Ing. GARBATI Roberto** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la disciplina dell'imposta unica comunale (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Preso atto che, in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 651, 652, 653 e 654, della L. 147/2013, nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti. Nella determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto della suddivisione dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 nei commi da n. 641 a 668 per la componente della tassa rifiuti (TARI) e dai commi n. 682 al 704 per la disciplina generale della componente TARI;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;*

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Premesso che la TARI ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, c. 667 e 668 della L. 147/2013;

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

Dato atto che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, disponendo che, *«limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*»;

Considerato che la tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Considerato che ai sensi del suddetto art. 1, c. 683 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR). Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Dato atto che, con riferimento alla TARI, le modifiche apportate dal D.lgs. 116/2020 al D.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), entrate in vigore il 1° gennaio 2021, hanno determinato importanti cambiamenti in materia, con riferimento alla nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, sia in termini di sottrazione alla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno inciso anche sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Evidenziato tuttavia che, in relazione alla disciplina applicativa di tale tributo, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021;

Ritenuto doveroso, al momento, approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) trasmesso dal gestore del servizio ACSEL S.p.A. di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a **€ 204.279,00**;

Preso atto che le tariffe sono articolate per utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

Premesso che:

il Comune di Chiomonte, non disponendo di un metodo di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, sulla base della normativa sopra descritta ha provveduto a determinare le tariffe del tributo sui rifiuti commisurando le stesse alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte:

- basandosi sui criteri presuntivi previsti dal D.P.R. 158/1999 e nel rispetto del principio "chi inquina, paga";
- utilizzando, quindi, per la determinazione delle tariffe dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);
- modificando alcuni coefficienti sulla base della effettiva realtà socio economica e produttiva del comune stesso secondo gli stessi criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe per gli anni precedenti;
- adottando gli stessi coefficienti in alcuni casi nei limiti del 50 per cento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ai sensi dell'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 così come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, dall'art. 1 c. 27 lett. a) della L. n. 208/2015 e successivamente modificati con l'inserimento del 2018, 2019 e 2020 fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'art. 57bis del Decreto fiscale D.L. n. 124/19, convertito in L. n. 157/19;

Il riparto dei costi fissi e variabili, definiti con il piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, fra le utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato sulla base delle superfici in applicazione dell'art 6 D.P.R. 158/1999.

Nel Comune di Chiomonte si rileva la seguente situazione abitativa:

- N. 2247 utenze domestiche, comprese pertinenze e locali accessori.
- N. 61 utenze non domestiche.

A seguito di simulazioni contabili compatibili con quelle espresse per gli anni precedenti, ai fini della determinazione delle tariffe, si è provveduto ad attribuire per

le utenze domestiche un coefficiente minimo per la parte fissa e un coefficiente medio (ad-hoc) per la parte variabile, come stabilito dal decreto 158/99.

Per le utenze non domestiche, che rappresentano per il Comune di Chiomonte una percentuale minima rispetto al totale delle metrature, si è provveduto ad attribuire coefficienti ad-hoc e coefficienti in alcuni casi nei limiti del 50 per cento inferiori ai minimi o superiori ai massimi secondo la normativa vigente, al fine di moderare l'impatto economico del tributo sulle attività stesse presenti sul territorio comunale;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 50, c. 3, del Regolamento Comunale approvato dal C.C. con deliberazione n. 23/14 del 25/07/2014, modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 17.06.2016, nonché modificato in ultimo con deliberazione di C.C. n. 1/19 del 22/02/2019, in merito ai termini di riscossione della tassa, le scadenze di versamento per l'anno di riferimento sono stabilite in n. 4 rate bimestrali, scadenti rispettivamente il 31 luglio, il 30 settembre, il 30 novembre 2021 e il 31 gennaio 2022, o in unica soluzione entro il 30 settembre 2021;

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della L. n. 147/2013;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, come riportato in calce alla presente;

Visto:

- Il regolamento comunale vigente per l'applicazione della TARI;
- Il Tuel D. Lgs. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 118/2011;

Seguono gli interventi.

La Consigliera Uran: chiede delucidazioni sulla quota variabile inerente le famiglie di due componenti maggiore alla quota variabile prevista per le famiglie di tre componenti.

La dott.ssa Soldano risponde: la quota variabile per le famiglie di due componenti è maggiore rispetto a quella delle famiglie di tre componenti, ma la tariffa media, considerati i metri quadrati, risulta crescente per numero di componenti.

Consigliera Uran: chiede conferma del rinvio al 31.07 per l'approvazione del PEF e delle tariffe.

Sindaco: conferma che non vi è nulla di ufficiale, chiedendo di deliberare in data odierna con riserva di modifica della deliberazione, qualora necessario, nel corso di un successivo Consiglio Comunale.

Consigliere dr. Guglielmo: fa notare che non è stato modificato il regolamento TARI.

Sindaco: risponde di tenere in considerazione l'osservazione e di procedere eventualmente entro la scadenza del 31.07 se sarà concessa una proroga.

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti n.	9
Votanti n.	9
Astenuti n.	3 (Uran, Bono, Guglielmo)
Favorevoli n.	6
Contrari n.	-

DELIBERA

Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) redatto dal gestore del servizio ACSEL S.p.A., per la parte riguardante il Comune di Chiomonte, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a **€ 204.279,00**.

Di approvare per l'anno 2021 le seguenti tariffe della tassa rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE

DESCRIZIONE	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/nucleo fam./anno)
Famiglie di 1 componente	0,349329	53,08
Famiglie di 2 componenti	0,407550	124,57
Famiglie di 3 componenti	0,449137	116,45
Famiglie di 4 componenti	0,482407	143,53
Famiglie di 5 componenti	0,515676	186,86
Famiglie di 6 o più componenti	0,540628	216,65
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,349329	53,08

UTENZE NON DOMESTICHE - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

CATEGORIE DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/mq/anno)	TOTALE (€)
101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	0,09096	0,47625	0,56720
102 - Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi.	0,11949	0,43089	0,55038
103 - Stabilimenti balneari.	0,06777	0,35265	0,42042
104 - Esposizioni, autosaloni.	0,07669	0,45357	0,53026
105 - Alberghi con ristorante.	0,23720	1,74624	1,98344
106 - Alberghi senza ristorante.	0,14267	0,43089	0,57356
107 - Casa di cura e riposo.	0,23185	1,36071	1,59255
108 - Uffici, agenzie	0,20153	1,05455	1,25607
109 - Banche, studi professionali ed istituti di credito.	0,10344	0,68035	0,78379
110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.	0,19796	1,03414	1,23210
111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	0,27108	1,41173	1,68281

112 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.	0,18548	0,96383	1,14931
113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	0,20688	1,07496	1,28184
114 - Attività industriali con capannoni di produzione.	0,07669	0,39687	0,47356
115 - Attività artigianali di beni specifici.	0,21401	1,39472	1,60874
116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	0,86318	2,19300	3,05619
117 - Bar, caffè, pasticceria.	0,64917	2,13744	2,78661
118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	0,42446	2,21682	2,64127
119- Plurilicenze alimentari e/o miste.	0,46548	2,42772	2,89320
120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.	1,08076	5,63785	6,71862
121 - Discoteche, night club.	0,29248	1,52512	1,81761

Di prendere atto delle agevolazioni previste e delle riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, agli art. 41, 42, 44 e 45, per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI).

Di dare atto che l'art. 1, c. 666 della L. n. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo Tefa per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504), nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino; tributo quest'ultimo che dovrà essere riversato nelle casse della stessa nei termini stabiliti.

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della L. n. 296 del 2006) che, riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, *"hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*, tenendo in considerazione, altresì, quanto disposto dall'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021 che sposta per l'anno 2021 il termine al 30 giugno.

Di rilevare che, ai sensi dell'art. 1, c. 688 della L. n. 147/2013 e ai sensi dell'art. 50, co. 3 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI vigente, in merito ai termini di riscossione del tributo sono state stabilite le scadenze di versamento per l'anno di riferimento in quattro rate bimestrali, scadenti rispettivamente il 31 luglio, il 30 settembre, il 30 novembre 2021 e il 31 gennaio 2022, o in unica soluzione entro il 30 settembre 2021.

Di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste utilizzando la più idonea forma di pagamento; gli avvisi di pagamento devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

Di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL 267/2000 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal responsabile dell'area economico-finanziaria.

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13; nonché di darne opportuna pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai fini della trasparenza;

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito:

Presenti n.	9
Votanti n.	9
Astenuti n.	3 (Uran, Bono, Guglielmo)
Favorevoli n.	6
Contrari n.	-

Dichiara immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, co. 4 D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ing. GARBATI Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. BORODAKO Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. reg. 310

Il presente verbale in copia viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 07/07/2021 al 22/07/2021 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

Chiomonte, li 07/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. BORODAKO Alessandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Chiomonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. BORODAKO Alessandro